

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 822)

*Urgenza*

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1973

Proroga dei benefici previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità

ONOREVOLI SENATORI. — Le provvidenze per la demolizione di navi vetuste abbinata alla costruzione di nuove unità vennero dapprima disposte dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, successivamente dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 2, e 21 giugno 1964, n. 467, dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, e da ultimo dalla legge 25 maggio 1970, n. 362, la cui validità è cessata il 31 dicembre 1971. Le provvidenze suddette, complementari di altre a favore dell'armamento e dell'industria cantieristica nazionale, hanno contribuito ad accelerare il processo di rinnovamento della flotta nazionale ponendola in condizioni di rispondere alla situazione determinata dalla concorrenza internazionale.

Alla scadenza della validità delle leggi che hanno preceduto la legge n. 362 del 25 maggio 1970, le provvidenze relative alla demolizione vennero di volta in volta ripristinate, con alcune modifiche alle anteriori disposizioni, per assicurare la continuazione del processo avviato a migliorarne i risultati pratici. Pertanto, non vi è stata soluzione di continuità in tale incentivante intervento dello Stato ai fini dell'incremento qualitativo e quantitativo della flotta.

Per far fronte all'onere per la concessione dei benefici anzidetti venne disposto uno stanziamento globale di lire 25 miliardi, compresi i 5 miliardi di lire previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 362.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le precedenti leggi scadute hanno promosso la demolizione, ormai completata di 250 unità per 1.612.058 tonnellate di stazza lorda, sostituite con 113 nuove unità per 1.415.954 tonnellate di stazza lorda.

Con la legge 25 maggio 1970, n. 362, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 1971, è stata finora utilizzata parte dei 5 miliardi previsti dalla stessa legge n. 362 del 1970 e propriamente lire 602.164.150 già impegnate e lire 2.869.014.540 da impegnare nel corso del 1972 per far fronte a richieste di contributo in via di definizione.

Tenuto, altresì, conto che sugli stanziamenti previsti dalla citata legge n. 362 sono stati utilizzati circa 207 milioni per la corresponsione di contributi relativi a domande presentate a termini della precedente legge n. 389 del 1967, la somma ancora disponibile è di circa lire 1.332 milioni.

Tale residuo potrà essere suscettibile di aumento per effetto di economie che potreb-

bero verificarsi in occasione delle liquidazioni definitive dei contributi o per altre cause di carattere amministrativo.

Inoltre, dalle statistiche più recenti risulta che la flotta mercantile nazionale su 7.532.829 tonnellate di stazza lorda complessive presenta il 14,8 per cento di naviglio di età compresa tra 15 e 20 anni, pari a 1 milione 112.828 tonnellate di stazza lorda ed il 15,2 per cento di naviglio di età superiore ai 20 anni, pari a 1.150.632 tonnellate di stazza lorda; pertanto il 30 per cento della flotta pari a 2.262.460 tonnellate di stazza lorda è di età superiore ai 15 anni.

Da tale situazione emerge la constatazione che sussistono ancora chiare esigenze che richiedono di mantenere l'incentivo al miglioramento qualitativo e quantitativo della flotta nazionale già determinato dalle provvidenze delle precedenti leggi.

Per le suddette ragioni è stato predisposto il presente disegno di legge che proroga al 31 dicembre 1974 le provvidenze stesse.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il termine del 31 dicembre 1971 previsto dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 362, è prorogato al 31 dicembre 1974.

**Art. 2.**

Resta ferma l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1970, n. 362, nonchè la correlativa facoltà di utilizzazione in esercizio successivo dei fondi assegnati.